

**CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO**  
nelle forme della Collaborazione Coordinata e Continuativa ex art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021

**Tra**

la società \_\_\_\_\_ [C.F./P. Iva \_\_\_\_\_], con sede legale in \_\_\_\_\_, affiliata alla FIPAV con il n. \_\_\_\_ ed iscritta al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, in persona del legale rappresentante pro-tempore \_\_\_\_\_, di seguito per brevità anche più semplicemente “Sodalizio o Società”

**ed**

il Signor \_\_\_\_\_ [codice fiscale \_\_\_\_\_], nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in seguito per brevità anche più semplicemente “Allenatore”;

**premesso che**

- a) la Società: - esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva della pallavolo, ai sensi dell'art. 7.1, lettera b) del D.lgs. 36/2021; - è affiliata alla Federazione Italiana Pallavolo”; - partecipa al campionato di \_\_\_\_\_ di pallavolo;
- b) l'Allenatore: - appartiene alla categoria dei “lavoratori sportivi” di cui al D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni; - intende prestare la propria attività sportiva di carattere dilettantistico in favore della Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi da quest'ultima programmati; - ha manifestato l'intenzione di fornire la propria prestazione di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c. e dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021 e ss.mm.ii.;
- c) il rapporto oggetto del presente contratto, tenuto conto delle sue concrete modalità di esecuzione, così come esplicitamente volute e concordate dai contraenti, è qualificabile alla stregua del contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c. e dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021, nonché ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 81/2015 e successive modificazioni, essendo escluso ogni vincolo di subordinazione;

**tutto ciò premesso e ritenuto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.**

**ART. 1 - PREMESSE**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**ART. 2 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO**

L'Allenatore si impegna a prestare la propria attività di \_\_\_\_\_ (*primo allenatore - assistente allenatore*) in via esclusiva in favore della società - mediante partecipazione agli allenamenti, alla fase di preparazione precampionato, nonché a tutte le manifestazioni ufficiali e non ufficiali (sia nazionali che internazionali) da quest'ultima programmate e coordinate sotto il profilo tecnico sportivo, nell'osservanza dei regolamenti adottati dalla FIPAV - nonché ad essere tesserato presso la FIPAV in favore della stessa società, a decorrere dal \_\_\_\_\_ al 30 giugno \_\_\_\_\_.

Il rapporto così costituito tra la società e l'Allenatore si intende reso nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 409, comma 1, n. 3, c.p.c. e articolo 2, comma 2, lettera d), D. Lgs. 81/2015, escluso ogni vincolo di subordinazione.

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono state concordate sulla base della disponibilità offerta dall'Allenatore e comunque non saranno superiori ad un impegno di 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione alle manifestazioni sportive; fermo il diritto dell'Allenatore di svolgere, in

autonomia, ulteriore attività, unilateralmente determinata, compatibile con quella programmata dalla società.

Il presente contratto annulla e sostituisce integralmente ogni eventuale accordo precedentemente intercorso tra le parti, che deve intendersi privo di qualsivoglia efficacia.

### **ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE**

Ferma la natura autonoma del rapporto, per il migliore espletamento del proprio incarico l'Allenatore si impegna a: (i) rispettare le norme contenute nel Codice di Condotta del CONI e nei Regolamenti emanati dalla Fipav, ivi comprese quelle in materia di doping; (ii) svolgere l'incarico affidatogli nel rispetto degli impegni, dei programmi e degli obiettivi concordati con la Società; (iii) indossare, tassativamente, durante il periodo di attività, il materiale e gli indumenti forniti dalla società; (iv) assumere un comportamento educato e collaborativo nei confronti di tutti i tesserati e collaboratori a qualunque titolo della società, degli arbitri e del pubblico; (v) programmare gli allenamenti ed assicurare l'assistenza durante le competizioni sportive al fine di conseguire gli scopi agonistici prefissati, sia in termini di risultati sportivi che di crescita degli atleti; (vi) non divulgare con nessun mezzo (dichiarazioni, interviste giornalistiche e radiotelevisive, pubblicazioni, etc.) eventuali informazioni di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico; (vii) garantire la massima disponibilità per quanto attiene al rispetto degli impegni pubblicitari della società nei riguardi di *sponsor* e di fornitori ufficiali, nonché a rilasciare interviste e/o a partecipare ad iniziative concordate con organi di stampa, televisivi o radiofonici, o nel settore dei social network.

L'Allenatore presterà le proprie attività personalmente e con autonomia tecnica nell'ambito dei programmi che verranno concordati con la società, con il solo obbligo di relazionare, ove richiesto, in ordine alle prestazioni effettuate ed ai risultati ottenuti.

La società si impegna a non effettuare ingerenze nell'organizzazione dell'attività dell'Allenatore e, nel contempo, a mettere a disposizione di quest'ultimo, a propria cura e spese, attrezzature e locali idonei allo svolgimento delle proprie prestazioni, nonché adeguati mezzi di trasporto in occasione di ritiri e trasferte.

L'Allenatore si impegna a svolgere le proprie prestazioni nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'Accordo Collettivo di categoria, ove sottoscritto nel periodo di efficacia del presente contratto, nonché dei principi di correttezza e buona fede contrattuale.

### **ART. 4 - COMPENSI**

A fronte del rituale adempimento delle prestazioni sportive dilettantistiche sopra menzionate la Società si impegna a corrispondere al Collaboratore un compenso annuo complessivo pari ad € \_\_\_\_\_, **al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali** per la quota a carico del lavoratore sportivo previste dal D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche o integrazioni. Il compenso sarà corrisposto in ratei di uguale importo lordo, al netto delle ritenute a carico del lavoratore sportivo da erogarsi con periodicità \_\_\_\_\_ con strumenti di pagamento tracciati dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

I compensi erogati in favore dell'Allenatore sono assoggettati alla disciplina fiscale, contributiva ed assistenziale di cui agli artt. 34, 35 e 36 del D. Lgs. n. 36/2021.

La Società si impegna, pertanto, a versare le imposte ed i contributi, nonché ad operare le prescritte ritenute previdenziali e fiscali, nella misura prevista da tale normativa.

L'Allenatore rilascia, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, un'autocertificazione attestante: - l'eventuale titolarità di altre coperture previdenziali; - l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nel corso dell'anno solare; nel contempo, dichiara:

- di non essere un dipendente pubblico
- di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (*ex* articolo 25, comma 6, D. Lgs. 36/2021) che si allega al presente contratto o di essere stato comunque autorizzato nella forma del silenzio assenso.

L'Allenatore avrà titolo al rimborso delle eventuali spese sostenute in nome e per conto della Società, ove preventivamente autorizzate e documentate nelle forme di legge.

L'Allenatore avrà/non avrà diritto al rimborso delle spese vive sostenute, ivi compresi eventuali rimborsi chilometrici, in caso di trasferte o di svolgimento di prestazioni al di fuori del Comune in cui ha sede la Società sulla base dei criteri di rimborso da quest'ultima stabiliti.

#### **ART. 5 - IMPOSSIBILITA' TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE**

Eventuali accadimenti (malattia professionale e infortunio), dipendenti dallo svolgimento dell'attività sportiva senza colpa grave o dolo dell'Allenatore, che comportino impossibilità transitoria dell'erogazione della prestazione, tenuto conto del contenuto della collaborazione, non comportano l'estinzione del contratto di collaborazione, il quale rimane in essere con il diritto al corrispettivo.

Qualora l'inabilità si protragga per oltre 90 giorni consecutivi, a partire dal 91° giorno e sino al 180° giorno e/o al regolare rientro in attività, il compenso mensile lordo a carico della Società sarà automaticamente ridotto del 30%.

Qualora l'inabilità si protragga per oltre 180 giorni consecutivi, a partire dal 181° giorno e sino alla conclusione del rapporto di lavoro e/o al regolare rientro in attività, il compenso mensile lordo a carico della Società sarà automaticamente ridotto del 50%. In quest'ultima ipotesi, a partire dal 181° giorno consecutivo di inattività senza interruzione, la Società avrà diritto, in alternativa alla riduzione del compenso, a dichiarare la risoluzione del contratto, da comunicarsi per iscritto entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza del termine di 180 giorni consecutivi di durata dell'inabilità.

Se la malattia o la menomazione delle condizioni fisiche dell'Allenatore discende da colpa grave o dolo dello stesso si applicheranno le regole generali in materia di inadempimento.

#### **ART. 6 - INFORTUNI E SICUREZZA SUL LAVORO**

La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui agli artt. 32, 33 e 34 D. Lgs. 36/2021.

L'Allenatore ha l'obbligo di curare la propria integrità psico-fisica in funzione delle prestazioni sportive che è tenuto a fornire, astenendosi da qualsiasi attività che possa mettere a rischio la sua incolumità e la sua migliore condizione psico-fisica.

La Società e l'Allenatore sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni di legge, del CONI e della FIPAV in materia di tutela della salute e di lotta al doping. L'Allenatore, per la migliore tutela della sua salute, deve sottoporsi ai prelievi e ai controlli medici predisposti dalla Società, ivi compresi quelli legati alla implementazione dei controlli antidoping.

#### **ART. 7 - INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE**

Tenuto conto della peculiarità del settore sportivo dilettantistico, le parti convengono che il presente contratto potrà considerarsi risolto anticipatamente solo ed esclusivamente in caso di grave e constatato inadempimento di una delle parti, nel rispetto della normativa vigente in materia e di quanto stabilito dall'Accordo Collettivo, ove sottoscritto durante il periodo di efficacia del presente contratto.

#### **ART. 8- ADEMPIMENTI A CARICO DELLA SOCIETA'**

La Società si impegna a formalizzare la costituzione dell'odierno rapporto mediante comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D. Lgs. 36/2021 - ovvero, in alternativa, al Centro per l'Impiego (Unilav Sport) - nonché a porre in essere tutti gli adempimenti formali previsti dallo stesso D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 9 - TRATTAMENTO DATI E INFORMATIVA**

Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali rinvenienti dalla sottoscrizione del presente contratto avverrà in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito "Il Codice") e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 104/2022 si fa presente che: 1) il presente contratto è la fonte primaria di riferimento per quanto attiene l'importo e le modalità di pagamento del compenso, nonché tutte le altre informazioni ivi contenute; 2) l'Allenatore avrà diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla gestione separata Inps ex art. 2, comma 26, L. 335/1995, secondo la relativa disciplina previdenziale; 3) l'Allenatore sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura

autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa sportiva e sempre che si tratti di attività non pericolose per il proprio stato di salute; 4) il presente rapporto di collaborazione non è soggetto, nemmeno in parte, a un'organizzazione di orario imprevedibile e non è soggetto ad alcuna forma di monitoraggio automatizzato; 5) l'Allenatore è a conoscenza dei rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente incarico.

#### **Articolo 10 - RINVIO**

Le parti si impegnano a rispettare tutti gli obblighi previsti dall'Accordo Collettivo di categoria, ove sottoscritto nel periodo di efficacia del presente contratto, con conseguente sostituzione automatica delle clausole contenute nel presente contratto, ove incompatibili con il suddetto Accordo Collettivo.

#### **Articolo 11 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Le parti si impegnano a percorrere, per la risoluzione delle controversie comunque relative al presente contratto ed al rapporto che ad esso ha origine, le procedure di conciliazione, arbitrali o giustiziali comunque previste dai vigenti regolamenti federali.

Città, \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Società

l'Allenatore

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 e segg. del Codice Civile, le parti dichiarano di aver espressamente approvato le clausole di cui sopra all'esito di una approfondita trattativa individuale e che le stesse sono state attentamente esaminate e rilette prima della sottoscrizione, con particolare riferimento ai seguenti articoli:

- articolo 2 (oggetto del contratto)
- articolo 3 (modalità di svolgimento della prestazione)
- articolo 4 (compensi)
- articolo 6 (impossibilità temporanea della prestazione)
- articolo 7 (infortuni e sicurezza sul lavoro)
- articolo 8 (inadempimento e risoluzione)
- articolo 10(trattamento dati e informativa)
- articolo 11 (rinvio)
- articolo 12 (risoluzione delle controversie)

Città, \_\_\_\_\_, li \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Società

l'Allenatore